

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 06/08/2022

Il giorno 06/08/2022 alle ore 18,00 presso la sede in via Linussio n1 Tolmezzo si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione "Amici di Simbach" convocata a norma di statuto per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo statuto,
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente Lipparini Nelio constatata la presenza di parte del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei soci Cuzzi Sergio, De Prato Renzo, Filippi Giovanna, Genero Franca, Urban Mauro, Zearo Dario e di n.18 (diciotto) Soci in persona o per delega, rilevato che i soci presenti sono in numero sufficiente a rendere l'Assemblea valida ed atta a deliberare su quanto stabilito dall'ordine del giorno di seguito riportato, illustra ai convenuti quanto segue:

- 1) per poter mantenere l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) occorre modificare lo statuto per adeguarlo alle norme vigenti
- 2) l'adeguamento alla normativa sul Terzo settore deve essere apportato entro 60 (sessanta) giorni dal 01 agosto 2022.

il Presidente, quindi, legge, spiega e commenta, gli articoli del vigente statuto contestati (art 5, art 6, art 9, art 10) e le relative modifiche richieste dalla Regione.

Dopo una breve discussione l'Assemblea, all'unanimità, decide per alzata di mano, di approvare le modifiche richieste e proseguire l'iter burocratico per poter ottenere l'iscrizione al RUNTS con tutti i benefici che ne conseguono.

Non essendoci null'altro da deliberare e nessuno prendendo la parola, l'Assemblea viene sciolta previa lettura ed approvazione del presente verbale essendo le ore 18,45.

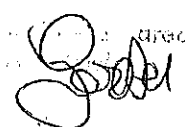
Il Segretario redigente
Urban Mauro



Il Presidente
Lipparini Nelio



REGISTRATO A TOLMEZZO IL 06/08/2022
Al n° 618 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Unidati e ESENTE
consegnato in pari data 06/08/2022

Il Segretario


Incontro del Direttore Provinciale
Luigi De Luca

ALLEGATO ACCATTO
REGISTRATO IL 31 AGO. 2022
AL N. 618 SERIE 3

Esente da bollo e da imposta fissa di registro ai sensi dell'art.82 comma 3 e 5 D.L. 117/17

Iscrizione al Registro delle APS al n.68 D. R. 5092 del 22/12/2014

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

Art. 1

Con il presente atto è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore l'Associazione di Promozione Sociale denominata **Amici di Simbach A.P.S.** avente sede legale in Tolmezzo (Ud) Via Linussio n° 1.

Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L'eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell'Associazione.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 117/17 avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 2

L'Associazione opera nel settore culturale e più specificatamente persegue i seguenti scopi:

- 1) il potenziamento del gemellaggio tra le città di Tolmezzo e Simbach am Inn ed a questo fine promuovere il libero dialogo tra i soci e la condivisione di valori di pace, amicizia e prosperità, che sono alla base di ogni gemellaggio, soprattutto internazionale;

- 
- 2) il coinvolgimento diretto dei Soci dell'Associazione e dei cittadini poiché, per realizzare le attività programmate, l'Associazione si basa esclusivamente sulla collaborazione gratuita dei singoli Soci o di eventuali collaboratori esterni, animati dagli stessi principi;
- 3) le relazioni sociali, culturali e sportive, economiche, di istruzione, turistiche attraverso scambi, incontri tra cittadini e famiglie, mostre d'arte o artigianali, iniziative popolari riferite alle tradizioni delle due comunità, progetti educativi, linguistici formativi e di ricerca storico culturale, per approfondire la reciproca conoscenza, gite sociali e feste paesane che abbiano come fine lo sviluppo dei rapporti sociali nonché la coesione tra tutti gli abitanti delle città sopracitate;
- 4) i rapporti con l'omologa Associazione di Simbach am Inn ;
- 5) stimolare la promozione di iniziative concernenti il gemellaggio con Simbach am Inn da parte dell'Amministrazione Comunale di Tolmezzo in maniera ampia.

Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio di Amministrazione.



Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dell'iscrizione nel Registro Regionale delle APS.

Art. 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili così come elencati nell'inventario redatto a cura del Consiglio di Amministrazione ed in particolare:

- da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

Art. 4

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- quote associative,
- rendite patrimoniali,
- contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private,
- proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
- proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 5

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'art. 2. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.

I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori
- b) Soci onorari
- c) Soci ordinari
- d) Soci sostenitori

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dal Consiglio di Amministrazione.

Possono diventare soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione. Possono ammettersi come associati anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la

richiesta si intende accettata. In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi al Consiglio entro 15 giorni dal ricevimento del diniego stesso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in relazione a:

- perdita dei requisiti per l'ammissione;
- per dichiarazione di interdizione o inabilità;
- mancato versamento della quota associativa;
- comportamento lesivo ai danni dell'Associazione.

Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio di Amministrazione entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Sarà cura del Consiglio di Amministrazione stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.

Art.6

Solo i Soci in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi;
 - b) di essere eletti alle cariche direttive;
 - c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
 - d) a ricevere la Tessera di Socio dell'Associazione;
 - e) a frequentare i locali della dell'Associazione;
 - g) di fruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
 - h) di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al C.d.A. che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione diretta presso la sede dell'Associazione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.
- I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
- b) versare la quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione stessa.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile per atto fra vivi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è prevista la rivalutabilità della stessa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- e) L'organo di Controllo

Art. 8

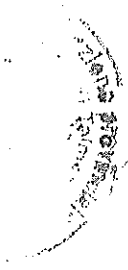
L'Assemblea Ordinaria dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico.

L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da spediti ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.



Art.9

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo,
- b) approvare la relazione morale del Presidente,
- c) eleggere e revocare gli organi sociali,
- d) deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale,
- e) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto,
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare sull'esclusione degli associati se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione della associazione,
- l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
- m) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- n) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell'art. 2368 del C.C.. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

Art. 10

Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell'Associazione è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria con le stesse modalità previste dall'art. 8). L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, è eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica 3 (tre) anni. I suoi membri sono rieleggibili per 3 (tre) mandati. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. I consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario – Tesoriere, che durano in carica per la durata del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre Consiglieri. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza dei membri del CdA eletta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri, può inoltre:

- a) promuovere l'attività dell'Associazione;
- b) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- c) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) proporre modifiche statutarie.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

Il Consigliere che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Art.12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.

Spetta al Presidente:

- 
- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea generale dei soci,
- b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statuari dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 13

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c. 1 del D.Lgs. 117/17

l'Associazione dovrà tenere:

- il libro dei soci
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali

Art. 14

Il collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è costituito da tre membri effettivi anche non soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall'Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.

Il collegio dei Revisori dei Conti resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro così come previsto dall'art. 31 del D.Lgs. sopracitato.

Art. 15

All'Associazione è fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e con fini di utilità sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge..

All'entrata in vigore del R.U.N.T.S. , in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.